



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL REGISTRO 37 DATA 20.12.2019	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.APPROVAZIONE.
---	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di convocazione.

Risultano:

N. ord		Presenti/Assenti
1.	ARPESELLA ALBERTO	Presente
2.	MONTAGNA GIANCARLO	Presente
3.	MAGGI MICHELE	Presente
4.	GATTI ALESSANDRO	Assente
5.	BONAMICO ARIANNA	Presente
6.	SFORZINI GABRIELE	Presente
7.	GALLOTTI BEATRICE	Assente
8.	OLIVIERI LETIZIA	Presente
9.	SCOLE' EMILIANO	Assente
10.	GANDINI GIANCARLO	Assente
11.	MARIANI PIERPAOLO	Presente

TOTALE PRESENTI N. 7

TOTALE ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Comunale **Sig. BARIANI Roberto**

Il Sig. **ARPESELLA ALBERTO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e quindi invita la Giunta a voler deliberare in merito all'oggetto.

COMUNE DI CASATISMA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 103 del 14.12.2019

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO CHE il Comune di Casatisma, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 06/10/2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/12/2018;

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

TENUTO CONTO CHE:

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- per completezza è stata elaborata una relazione sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF, utilizzando per la Sezione 3 il modello per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni

detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20 del TUSPP) (Scheda Revisione periodica), pubblicato dallo stesso MEF;

VISTA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Casatisma, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

RICHIAMATA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Casatisma, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, "C"- "D"- "E" secondo indirizzi e i modelli (Scheda Revisione periodica – Scheda rilevazione - Scheda rappresentanti) MEF;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

VISTO l'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale";

RICHIAMATA la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la quale è stato al momento definita la portata applicativa di detta norma, evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le direttive dell'Ente socio;

RITENUTO pertanto di confermare le direttive di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese pubblicitarie rispetto al 2014;

RITENUTO di definire, in applicazione dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 ed in base all'orientamento applicativo di cui alla citata deliberazione Corte dei Conti n. 80/2017, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, la seguente misura:

- miglioramento continuo del rapporto tra spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e ammontare dei ricavi;
- in particolare, per quanto riguarda il contenimento dei costi per il personale deve essere perseguita una politica orientata al contenimento dei costi stessi, comprese le spese per lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Casatisma, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Casatisma, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Casatisma, di cui agli allegati "C", "D" e "E" alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed elaborate secondo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell'art. 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti, in data 20 novembre 2019;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto al punto 3 alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:
 - ASM Voghera S.p.A. (partecipazione diretta)
 - Broni Stradella Pubblica Srl (partecipazione diretta)
 - ASM Vendita e Servizi S.r.l. (partecipazione indiretta)
 - Reti Di. Voghera S.r.l. (partecipazione indiretta)
 - ASMT Tortona S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - SAPO S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - Voghera Energia S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - Pavia Acque S.c.ar.l. (partecipazione indiretta)
 - GAL Oltrepo Pavese S.r.l. (partecipazione indiretta)
 - Broni Stradella Pubblica S.r.l. (partecipazione indiretta)
 - Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. (partecipazione indiretta)
 - Gestione Ambiente S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - Gestione Acqua S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - Iren Laboratori S.p.A. (partecipazione indiretta)
 - ASCOM FIDI SOCIETA' COOPERATIVA (partecipazione indiretta)
 - BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL (partecipazione indiretta)

5. di dare atto altresì che:

- Fabbrica Energia S.r.l. è stata oggetto di dismissione in data 23/07/2019;
- A2E Servizi S.r.l. risulta in liquidazione;
- AQUA PLANET SRL SOCIETA' DILETTANTISTICA risulta in liquidazione;

6. di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare il provvedimento stesso ad ASM Voghera S.p.A. e a Broni Stradella Pubblica Srl affinché provvedano a quanto di competenza;

7. di confermare ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per ASM Voghera S.p.A. e Broni Stradella Pubblica Srl e per loro tramite alle società dalla stessa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla stessa partecipate, gli obiettivi specifici descritti in premessa qui integralmente richiamati.

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA : FAVOREVOLE in data 14.12.2019

**Il responsabile del Servizio
F.to SEGRETARIO COMUNALE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE : FAVOREVOLE in data 14.12.2019

**Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Baldi Vittoria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione 103, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti 7

VOTI favorevoli 7

VOTI contrari 0

CONSIGLIERI astenuti 0

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 ed ex art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

C.C. N. 37 DEL 20.12.2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARPESELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n° 69.

Li, 29.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

29.01.2020